

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GUERRINI, ANGELIN, BACICCHI, BENASSI, BENEDETTI, BOLLINI, CALICE, CANETTI, DE SABBATA, FELICETTI, FERRUCCI, GHERBEZ Gabriella, GIOVANNETTI, LA PORTA, LIBERTINI, MAFFIOLETTI, MODICA, MOLA, MONTALBANO, OTTAVIANI, ROMEO, SALVUCCI, TALASSI GIORGI Renata, TROPEANO e POLLASTRELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1979

Norme per l'integrazione sul prezzo del gasolio per i pescatori e risparmio energetico

ONOREVOLI SENATORI. — L'intervento integrativo del prezzo del gasolio che viene proposto dalla presente legge è finalizzato al raggiungimento di due rilevanti obiettivi di interesse nazionale: il riposo biologico del mare, il risparmio energetico.

L'integrazione sul prezzo del gasolio, che la presente legge introduce, si rende inevitabile per ragioni di elementare giustizia tra i pescatori e per evitare disparità incomprensibili ed insostenibili tra le varie marine italiane.

Infatti da quando la pesca italiana, diversamente dal 1974 e 1975, non ha più usufruito degli interventi previsti dalla legge sul « migliatico », la Regione siciliana ha adottato successivi provvedimenti integrativi del prezzo del gasolio, raggiungendo un totale di 100 lire per chilogrammo di combustibile.

In attesa che il Governo eserciti le funzioni di orientamento, in una visione di in-

sieme, di tutti gli interventi finanziari diretti ad influire nell'attività di puro prelievo a mare, di indubbia competenza nazionale, si propone una integrazione del prezzo del gasolio, transitoria (4 anni) e decrescente (dalle 50 lire il chilogrammo per il 1980 alle 20 lire del 1983).

L'intervento che si propone non è però soltanto riparatore, poichè la sua finalità lo fa fuoriuscire dalla tradizionale politica assistenziale e prepara alcune condizioni per una programmata politica della pesca: il riposo biologico del mare e un rapporto produzione e ricerca, attività di prelievo e dinamica di popolazione marina.

Non a caso infatti si propone di fare agire l'integrazione limitatamente a 15 « pescate » (per 15 giorni) mensili. Questa misura, in sè insufficiente ma importante, favorisce lo sforzo in atto, degli ambienti scientifici (come il laboratorio di tecnologia della pesca di Ancona, del CNR) e delle ma-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rinerie più avanzate, volto a realizzare: riposo biologico, pesca più redditizia di individui di taglia ottimale, risparmio energetico, condizioni di civiltà per i lavoratori della pesca.

Da sottolineare infine, all'attenzione degli onorevoli colleghi, l'obiettivo di risparmio energetico che si verrebbe a realizzare con l'affermarsi della tendenza, che questa legge favorisce in maniera robusta, alla diminuzione di circa un terzo delle giornate di pesca. Già in alcune zone del Paese l'idea del « riposo » è pienamente applicata con

vantaggio dei pescatori interessati e dell'economia nazionale.

Attualmente il rapporto medio tra consumo di gasolio e prodotto pescato è di un chilogrammo di combustibile per un peso pari di pesce pescato. Se si considera che la produzione stimata è di 750 mila tonnellate di pescato, il risparmio che si verrebbe a realizzare si aggirerà sui 40 miliardi di lire. Tale permanente risparmio rende conveniente la spesa transitoria necessaria per l'attuazione della normativa proposta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È concesso, dal 1° gennaio 1980, un contributo straordinario di lire 50 per chilogrammo di gasolio ai natanti addetti alla pesca marittima professionale.

Il contributo previsto dal comma precedente non è cumulabile ad altri simili interventi ed è riservato alla pesca che si effettua entro gli stretti.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente è fissato in lire 50 per il 1980, in 40 per il 1981, 30 per il 1982, 20 per il 1983.

Art. 3.

La domanda per ottenere il contributo di cui all'articolo 1 va indirizzata alla capitaneria di porto o ai suoi uffici dipendenti, unitamente a:

- 1) copia del permesso di pesca regolarmente convalidata dagli uffici marittimi;
- 2) copia del libretto di controllo degli imbarchi e dei consumi dei prodotti petroliferi, previsto dal decreto interministeriale 23 ottobre 1940;
- 3) copia delle fatture di acquisto del gasolio vistate dall'Ufficio doganale;
- 4) dichiarazione dell'Ufficio doganale attestante il quantitativo di gasolio consumato.

Art. 4.

Il contributo di cui all'articolo 1 va erogato alle sole unità che non superano i 15 giorni di pesca mensili.

Art. 5.

Le limitazioni nella erogazione del contributo di cui all'articolo precedente, riferentesi al necessario riposo biologico del mare e al risparmio energetico, non valgono per le pesche speciali.

Art. 6.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene valutato in lire 25 miliardi per il 1980, 20 miliardi per il 1981, 15 miliardi per il 1982 e 10 miliardi per il 1983.

Per l'anno finanziario 1980 all'onere di lire 25 miliardi si provvede mediante riduzione corrispondente del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando una quota dell'accantonamento: censimenti ISTAT generali.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.